



COMUNE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO INTERNO PER L'EROGAZIONE DEI
SERVIZI SOCIALI DI BASE - BONIFICA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 112 DEL
28/11/2005**

O M I S S I S

Durante la trattazione del presente argomento risultano presenti in aula n° 26 Consiglieri: Benà, Turcato, Di Meo, Nardi, Visentin, Lavezzo, Giomo, Settoli, Magaraggia, Settini, Cappato, Bellinazzi, Zangirolami, Bedendo, Cappellini, Gasparetto E., Avezzù Pignatelli, Venuto, Montagnolo, Casonato, Curina, Gasparetto M., Sasso, Merchiori, Avezzù P. e Borgato.

Relazione

Il vigente “Regolamento interno per l'erogazione dei servizi sociali di base”, adottato dal Comune in data 27.9.1995, necessita di essere aggiornato, nei seguenti articoli:

art. 2 – Minimo vitale;

art. 3 – Valutazione e determinazione del reddito;

art. 4 – Destinatari degli interventi;

art. 9 – Interventi alla famiglia e situazioni particolari;

art.14 – Accertamenti;

art.16 – Costituzione e compiti della Commissione Consultiva per l'erogazione dei Servizi Sociale

di base;

art.18 – Funzionamento della Commissione;

art.19 – Erogazioni con la procedura d'urgenza;

art.22 – Deroga;

e nella tabella richiamata all'art. 21.

L'aggiornamento si rende opportuno sia per quanto riguarda la quantificazione del minimo vitale, che per il calcolo del contributo a carico degli obbligati, adeguando entrambi al costo della vita attuale, che per le novità introdotte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alle competenze dei Dirigenti, e dalla L. 328/2000.

Pertanto, si propone che gli articoli e la tabella sopra elencati siano sostituiti nel modo seguente:

art. 2 – Minimo vitale

Per reddito minimo vitale si intende il reddito necessario a soddisfare il livello minimo dei bisogni di vita sia individuali che familiari, nel senso che il minimo vitale è da considerarsi quale soglia di accesso al beneficio.

Per la determinazione del reddito minimo vitale si considera l'importo annuo corrispondente al trattamento minimo di pensione INPS in vigore dal 1° Gennaio di ogni anno. La Giunta Comunale può aumentare, con proprio provvedimento, il suddetto importo.

Qualora il nucleo familiare sia composto da più persone, l'importo viene maggiorato del 50% per il secondo componente e del 35% per ogni altro componente del nucleo stesso fino ad un massimo di 6 persone e del 40% per ogni altro componente in più..

Per le persone con età maggiore di 65 anni, che vivono sole, il minimo vitale viene fatto coincidere con la pensione minima stabilita per gli ultrasettantenni in vigore dal 1° Gennaio di ogni anno.

art. 3 – Valutazione e determinazione del reddito

Il reddito in godimento a ciascuna persona o nucleo familiare va valutato anche sulla base di autocertificazioni dell'anno precedente, considerando gli eventuali liquidazioni o arretrati che nel frattempo fossero presenti.

Il reddito risulta determinato da tutti i redditi prodotti dai singoli componenti il nucleo di convivenza, di tipo familiare;

- reddito da lavoro, da capitale e da beni immobili;
- redditi di pensione, indennità, provvidenze sociali, indennità di disoccupazione e di malattia;
- redditi da entrate di qualsiasi specie, compresi gli alimenti fruiti in caso di separazione legale.

Dal reddito come sopra determinato si detrae l'importo dell'affitto fino ad un massimo di € 230 mensili; per nuclei familiari composti da 4 o più componenti, la detrazione mensile per l'affitto è stabilita fino ad un massimo di € 280.

art. 4 - Destinatari degli interventi

Gli interventi economici sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di Rovigo che si trovano in situazioni di bisogno, secondo quanto indicato dalla L.r. 55/82 e dalla L. 328/2000.

Possono essere destinatari degli interventi anche cittadini non residenti, previa valutazione della situazione di bisogno.

Sono esclusi dai suddetti interventi i cittadini che:

- hanno un reddito superiore al minimo vitale annualmente stabilito come da art. 2;
- hanno proprietà di beni immobili o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro o di relazione compresa la casa di abitazione;
- sono sostenuti da persone tenute agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del C.C. aggiornato dall'art. 168 della L. 151/75, e che di fatto vi provvedono.

I destinatari degli interventi economici sono comunque soggetti agli accertamenti previsti dalla Legge.

art. 9 – Interventi alla famiglia e situazione particolari

Situazioni particolari ed anomale non espressamente previste possono essere valutate anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento, purché nel rispetto dei criteri generali che lo ispirano.

Per garantire il diritto allo studio, potranno essere concessi di anno in anno contributi per l'acquisto di testi, per spese per trasporto e mense scolastiche, valutando il reddito del nucleo familiare sulla base di criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui al successivo art.16.

art. 14 – Accertamenti

La verifica delle condizioni di assistibilità va fatta, di norma, semestralmente.

Qualora sussistano gravi dubbi sulla effettiva esistenza dello stato di bisogno, il Dirigente del Settore competente può effettuare delle verifiche, come previsto dalla Legge 127/97.

art. 16 – Costituzione e compiti della Commissione consultiva per l'erogazione dei servizi sociali di base

E' costituita apposita Commissione, detta Commissione consultiva per l'erogazione dei servizi sociali di base, la quale ha le seguenti funzioni:

- esprimere pareri in merito alle domande di assistenza;
- collaborare con l'Assessore competente nelle iniziative in campo sociale.

La Commissione decade alla fine di ogni legislatura.

Art. 18 – Funzionamento della Commissione

Ai lavori della Commissione dovrà partecipare il Dirigente competente, o altro dipendente del Settore dalla stesso incaricato, nonché l'Assistente Sociale per i casi di sua competenza.

Un dipendente del Settore, allo scopo individuato, fungerà da segretario verbalizzante.

Le domande di assistenza dovranno essere corredate della valutazione scritta, da parte dell'Assistente Sociale, sia per quanto riguarda la descrizione del caso che sulle ipotesi di intervento al fine di superare lo stato di bisogno.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza simultanea e continuativa di almeno due Commissari, l'Assessore competente con funzioni di Presidente, il Dirigente o altro collaboratore incaricato, l'Assistente Sociale interessata ed un operatore come segretario verbalizzante, quest'ultimo senza diritto di voto.

Per la validità dei pareri è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti intervenuti.

In caso di parità di voti, prevale il parere del Presidente.

I pareri saranno riportati nel riquadro appositamente predisposto sul modulo di domanda sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Il Segretario redigerà apposito verbale della seduta, firmato dallo stesso e dal Presidente.

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche, al fine di tutelare la privacy.

art. 19 – Erogazioni con la procedura d'urgenza

Nei casi di provata urgenza, gli interventi sono sottoscritti dal Dirigente del Settore competente, o, in sua assenza, da una persona dallo stesso delegata.

Degli interventi adottati con urgenza, il Dirigente deve darne comunicazione alla Commissione, di cui all'art. 16, nella prima riunione utile.

Art. 22 – Deroga

Per i minori, ricoverandi su ordine del Tribunale dei Minorenni o segnalazione del Servizio Sociale, considerati i costi delle rette, variabili e considerevoli, la tabella di cui all'art. 21 costituisce riferimento con facoltà di deroga da parte del Dirigente, dopo aver sentito il parere della Commissione di cui all'art. 16 e dopo aver acquisito agli atti la relazione dell'Assistente Sociale sul caso.

Tabella per il calcolo del contributo a carico dei richiedenti il ricovero in istituto e dei loro parenti tenuti agli alimenti

1 Coniuge	2 figli - genitori	3 generi - nuore - suoceri	4 fratelli - suocere – nipoti
Viene garantito al coniuge non ricoverato: 1 volta il M.V. riferito al capo famiglia solo + il fitto fino ad un tetto max di € 230 e € 100 forfetarie per tutti.	QUOTA FRANCA ESENTE rappresentata dai livelli previsti dalla tabella di M.V.	QUOTA FRANCA ESENTE rappresentata dai livelli previsti dalla tabella di M.V.	QUOTA FRANCA ESENTE rappresentata dai livelli previsti dalla tabella di M.V.
La differenza tra sommatoria dei redditi del coniuge e la quota garantita viene versata all'Istituto, con impegno personale verso l'Istituto stesso.	FINO all'imponibile lordo al netto della QUOTA FRANCA di: € 650 10% da € 651 a 1.300 20% da € 1.301 a 2.000 30% oltre € 2.000 60%	FINO all'imponibile lordo al netto della QUOTA FRANCA di: 1.300 da € 650 a 12% da €	FINO all'imponibile lordo al netto della QUOTA FRANCA di: da € 650 a 1.300 10% da € 1.301 a 2.000 20% oltre € 2.000 30%

	1.301 a 2.000	24%	
	oltre € 2.000		
	30%		

Per non creare disparità di trattamento nel corso dell'anno, si ritiene opportuno far decorrere il nuovo Regolamento, così modificato, dall'1.1.2006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della relazione e delle proposte.

Visto il "Regolamento interno per l'erogazione dei Servizi Sociali di base" vigente.

Visto l'Ordinamento degli EE.LL. di cui al D.Lgs 267/2000.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- a) del Dirigente responsabile del Settore interessato, in ordine alla regolarità tecnica:
favorevole;
- b) del Dirigente responsabile del Settore Economico-finanziario, in ordine alla regolarità contabile:
favorevole.

Sulla base della relativa discussione consiliare, riportata integralmente nel verbale di questa seduta;

Con n° 26 voti unanimi favorevoli espressi dai Consiglieri presenti in aula (Benà, Turcato, Di Meo, Nardi, Visentin, Lavezzo, Giomo, Settoli, Magaraggia, Settini, Cappato, Bellinazzi, Zangirolami, Bedendo, Cappellini, Gasparetto E., Avezzù Pignatelli, Venuto, Montagnolo, Casonato, Curina, Gasparetto M., Sasso, Merchiori, Avezzù P. e Borgato).

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche agli articoli e alla tabella del "Regolamento interno per l'erogazione dei Servizi Sociali di base":

art. 2 – Minimo vitale

Per reddito minimo vitale si intende il reddito necessario a soddisfare il livello minimo dei bisogni di vita sia individuali che familiari, nel senso che il minimo vitale è da considerarsi quale soglia di accesso al beneficio.

Per la determinazione del reddito minimo vitale si considera l'importo annuo corrispondente al trattamento minimo di pensione INPS in vigore dal 1° Gennaio di ogni anno. La Giunta Comunale può aumentare, con proprio provvedimento, il suddetto importo.

Qualora il nucleo familiare fosse composto da più persone, l'importo viene maggiorato del 50% per il secondo componente e del 35% per ogni altro componente del nucleo stesso fino ad un massimo di 6 persone e del 40% per ogni altro componente in più..

Per le persone con età maggiore di 65 anni il minimo vitale viene fatto coincidere con la pensione minima stabilita per gli ultrasessantenni in vigore dal 1° Gennaio di ogni anno.

art. 3 – Valutazione e determinazione del reddito

Il reddito in godimento a ciascuna persona o nucleo familiare va valutato anche sulla base di autocertificazioni dell'anno precedente, considerando gli eventuali liquidazioni o arretrati che nel frattempo fossero presenti.

Il reddito risulta determinato da tutti i redditi prodotti dai singoli componenti il nucleo di convivenza, di tipo familiare;

- reddito da lavoro, da capitale e da beni immobili;
- redditi di pensione, indennità, provvidenze sociali, indennità di disoccupazione e di malattia;
- redditi da entrate di qualsiasi specie, compresi gli alimenti fruiti in caso di separazione legale.

Dal reddito come sopra determinato si detrae l'importo dell'affitto fino ad un massimo di € 230 mensili; per nuclei familiari composti da 4 o più componenti, la detrazione mensile per l'affitto è stabilita fino ad un massimo di € 280.

art. 4 - Destinatari degli interventi

Gli interventi economici sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di Rovigo che si trovano in situazioni di bisogno, secondo quanto indicato dalla L.r. 55/82 e dalla L. 328/2000.

Possono essere destinatari degli interventi anche cittadini non residenti, previa valutazione della situazione di bisogno.

Sono esclusi dai suddetti interventi i cittadini che:

- hanno un reddito superiore al minimo vitale annualmente stabilito come da art. 2;
- hanno proprietà di beni immobili o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro o di relazione compresa la casa di abitazione;
- sono sostenuti da persone tenute agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del C.C. aggiornato dall'art. 168 della L. 151/75, e che di fatto vi provvedono.

I destinatari degli interventi economici sono comunque soggetti agli accertamenti previsti dalla Legge.

art. 9 – Interventi alla famiglia e situazione particolari

Situazioni particolari ed anomale non espressamente previste possono essere valutate anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento, purché nel rispetto dei criteri generali che lo ispirano.

Per garantire il diritto allo studio, potranno essere concessi di anno in anno contributi per l'acquisto di testi, per spese per trasporto e mense scolastiche, valutando il reddito del nucleo familiare sulla base di criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui al successivo art.16.

art. 14 – Accertamenti

La verifica delle condizioni di assistibilità va fatta, di norma, semestralmente.

Qualora sussistano gravi dubbi sulla effettiva esistenza dello stato di bisogno, il Dirigente del Settore competente può effettuare delle verifiche, come previsto dalla Legge 127/97.

art. 16 – Costituzione e compiti della Commissione consultiva per l'erogazione dei servizi sociali di base

E' costituita apposita Commissione, detta Commissione consultiva per l'erogazione dei servizi sociali di base, la quale ha le seguenti funzioni:

- esprimere pareri in merito alle domande di assistenza;
- collaborare con l'Assessore competente nelle iniziative in campo sociale.

La Commissione decade alla fine di ogni legislatura.

Art. 18 – Funzionamento della Commissione

Ai lavori della Commissione dovrà partecipare il Dirigente competente, o altro dipendente del Settore dalla stesso incaricato, nonché l'Assistente Sociale per i casi di sua competenza.

Un dipendente del Settore, allo scopo individuato, fungerà da segretario verbalizzante.

Le domande di assistenza dovranno essere corredate della valutazione scritta, da parte

dell'Assistente Sociale, sia per quanto riguarda la descrizione del caso che sulle ipotesi di intervento al fine di superare lo stato di bisogno.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza simultanea e continuativa di almeno due Commissari, l'Assessore competente con funzioni di Presidente, il Dirigente o altro collaboratore incaricato, l'Assistente Sociale interessata ed un operatore come segretario verbalizzante, quest'ultimo senza diritto di voto.

Per la validità dei pareri è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti intervenuti.

In caso di parità di voti, prevale il parere del Presidente.

I pareri saranno riportati nel riquadro appositamente predisposto sul modulo di domanda sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Il Segretario redigerà apposito verbale della seduta, firmato dallo stesso e dal Presidente.

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche, al fine di tutelare la privacy.

art. 19 – Erogazioni con la procedura d'urgenza

Nei casi di provata urgenza, gli interventi sono sottoscritti dal Dirigente del Settore competente, o, in sua assenza, da una persona dallo stesso delegata.

Degli interventi adottati con urgenza, il Dirigente deve darne comunicazione alla Commissione, di cui all'art. 16, nella prima riunione utile.

Art. 22 – Deroga

Per i minori, ricoverandi su ordine del Tribunale dei Minorenni o segnalazione del Servizio Sociale, considerati i costi delle rette, variabili e considerevoli, la tabella di cui all'art. 21 costituisce riferimento con facoltà di deroga da parte del Dirigente, dopo aver sentito il parere della Commissione di cui all'art. 16 e dopo aver acquisito agli atti la relazione dell'Assistente Sociale sul caso.

Tabella per il calcolo del contributo a carico dei richiedenti il ricovero in istituto e dei loro parenti tenuti agli alimenti

1 coniuge	2 figli - genitori	3 generi - nuore - suoceri	4 fratelli - suocere – nipoti
Viene garantito al coniuge non ricoverato: 1 volta il M.V. riferito al capo famiglia solo + il fitto fino ad un tetto max di € 230 e € 100 forfetarie per tutti.	QUOTA FRANCA ESENTE rappresentata dai livelli previsti dalla tabella di M.V.	QUOTA FRANCA ESENTE rappresentata dai livelli previsti dalla tabella di M.V.	QUOTA FRANCA ESENTE rappresentata dai livelli previsti dalla tabella di M.V.
La differenza tra sommatoria dei redditi del coniuge e la quota garantita viene versata all'Istituto, con impegno personale verso l'Istituto stesso.	FINO all'imponibile lordo al netto della QUOTA FRANCA di: € 650 10% da € 651 a 1.300 20% da € 1.301 a 2.000 30% oltre € 2.000 60%	FINO all'imponibile lordo al netto della QUOTA FRANCA di: da € 650 a 1.300 12% da € 1.301 a 2.000 24%	FINO all'imponibile lordo al netto della QUOTA FRANCA di: da € 650 a 1.300 10% da € 1.301 a 2.000 20% oltre € 2.000 30%

		oltre € 2.000 30%	
--	--	----------------------	--

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del Dlgs 267/2000, stante l'urgenza, con voto unanime e palese dei 26 consiglieri presenti e votanti, accertati separatamente.